

Al Sindaco del Comune di Bentivoglio
Piazza dei Martiri per la Libertà 2
40010 Bentivoglio

E p.c. al Corpo di Polizia Municipale
Reno Galliera

Oggetto: Comunicazione di accensione fuochi – art. 20 del regolamento di polizia urbana e rurale.

Il/la sottoscritto/a cognome e nome _____
nato/a a _____ il _____ residente in
_____ via _____

 Telefono _____  Cellulare _____

Email _____ @ _____

in qualità di:

- proprietario del terreno
- affittuario del terreno
- altro _____

Azienda agricola Si No

- presa visione di quanto dispone l'art. 20 del vigente regolamento di Polizia Urbana e Rurale in materia di accensione fuochi;
- Visto l'art. 19 della Legge 241/90, a termine del quale ogni atto di autorizzazione il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti contenuti in atti amministrativi a contenuto generale è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

COMUNICA

che, con le modalità indicate nel Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, intendo effettuare la bruciatura di materiale proveniente da:

- SFALCI
- RESIDUI DI COLTIVAZIONI
- POTATURE

sul podere posto in Bentivoglio in Via _____ dal
giorno ___ / ___ / _____ al giorno ___ / ___ / _____ (indicare massimo 8 giorni).

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, che il fuoco sarà sempre custodito e che comunque risponderà di eventuali danni arrecati a cose e/o persone altrui.

Bentivoglio lì _____

Firma _____

COMPILAZIONE A CURA DELL'ADDETTO ALLA RICEZIONE:

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto _____, nella sua qualità di addetto autorizzato al ritiro della presente istanza, dichiara che la firma è stata apposta in sua presenza previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Istanza sottoscritta non in presenza dell'addetto e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del Documento di Identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo unitamente all'istanza.

Comunicazione registrata il _____ Al numero _____

(Firma e timbro dell'addetto alla Ricezione)

Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale Art. 20 Accensione di fuochi.

- 1. È vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 2. È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.
- 3. È inoltre vietata la combustione di: pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc.; combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi
- 4. L'uso privato di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o in aree pubbliche debitamente autorizzate, adottando in ogni caso tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.
- 5. Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere, previa autorizzazione richiesta e rilasciata dall'Amministrazione comunale, all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente in zone agricole rurali, per l'eliminazione di soli scarti legnosi o erbacei, quali: tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi.
- 6. I fuochi consentiti ai sensi del precedente comma 5 devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) Essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;
 - b) Di accenderli nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
 - c) I fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo famigliaire e collaboratore;
 - d) che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
 - e) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

In caso di violazione delle norme del presente Regolamento la trasgressione sarà punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300,00.